

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

All'Assemblea degli azionisti della società Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A.

Premessa

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Rendiamo noto che vi sono state iniziative volte a rilevare la presunta incompatibilità di alcuni membri e il mancato rispetto della parità di genere nella composizione del Collegio, da ultimo l'odierna convocazione dell'assemblea per il giorno 27/08/2019 con all'ordine del giorno la revoca del collegio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti



1

dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- Sulla base del principio di revisione Isa Italia 580 il Collegio, prima di esprimere il giudizio sul bilancio dell'esercizio, ha richiesto agli amministratori una attestazione scritta nella quale questi ultimi avrebbero dovuto indicare tutta una serie di elementi relativi alle loro responsabilità ed ai comportamenti tenuti nella redazione del bilancio. Il rifiuto alla sottoscrizione della lettera di attestazione da parte della direzione costituisce, in base all'anzidetto principio, elemento per indurre nel revisore il dubbio circa l'integrità dei redattori del bilancio. Ad oggi l'attestazione non è stata rilasciata sul bilancio variato ed integrato nella seduta del 11 luglio 2019.

- abbiamo valutato inadeguate, rispetto ai principi contabili, le stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa per le fattispecie di seguito elencate:

a) **Quantificazione debito tributario IMU e sanzioni** : dalla nota integrativa (rif. pag. 20 e 21) si evidenzia un debito di imposta per € 347.590,00 ed interessi e sanzioni per € 34.469,00.

Dalla verifica effettuata è emerso che il debito, per la sola imposta, ammonta ad €. 353.147,62 di cui € 350.003,62 per le annualità dal 2015 al 2018 ed € 3.144,00, quale residuo del 2012. La valutazione della sanzioni e degli interessi, che devono essere quantificati nella misura del 30% (per l'anno 2018 nella misura del 3,75%), ammonta ad € 84.200,14. In data 08/07/2019 la società ha presentato una istanza al Comune di San Benedetto del Tronto proponendo un piano di pagamento triennale per le annualità dal 2015 al 2016. Il Comune di San Benedetto del Tronto con la Delibera del Consiglio Comunale nr. 13 del 23/03/2019 ha istituito l'istituto del ravvedimento operoso che consente, con il pagamento delle imposte, il pagamento delle sanzioni in misura ridotta. Pertanto l'istanza prodotta non produrrà alcun effetto fintantoché il pagamento non verrà effettuato. Si ritiene che l'autodenuncia del mancato pagamento delle annualità 2015 e 2016 potrebbe comportare l'emissione di un avviso di accertamento con sanzioni nella misura del 30%. In merito, si ritiene che, in mancanza della predisposizione di una analisi finanziaria che quantifichi i flussi ed il fabbisogno per la gestione del suddetto periodo, la società non potrà puntualmente adempiere a tale piano di pagamento. Non si condivide inoltre l'iscrizione della rate e delle sanzioni scadute ed esigibili come debiti oltre l'esercizio.

b) **Fondo rischi**: nella nota integrativa (rif.pag.28) – Informazioni sui fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio, gli amministratori hanno omesso di informare della richiesta, pervenuta in data 10/06/2019, di trasformazione del rapporto di collaborazione del Dott. Gianfranco Calvaresi in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Dott. Calvaresi ha un rapporto di collaborazione a far data dal 01/09/2014 e, sulla base delle disposizioni delle così dette "finte partite IVA", ne ha richiesto la regolarizzazione. In base al principio contabile OIC 29, gli amministratori non solo avrebbero dovuto darne informativa in bilancio ma anche prevedere la costituzione di un apposito fondo rischi .

- siamo giunti ad una conclusione sull' inadeguatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale., tenuto conto che nel periodo dal 2008 al 2017 le perdite ammontano a complessive € 3.197.454,00.

L' O.I.C. 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio – al paragrafo 22 prevede: *"Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate ed alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a*



tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale".

A tal proposito si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha predisposto un " Piano di risanamento 2019 – 2023 ", aggiornato in data 28/06/2019 , in quanto quello elaborato precedentemente rappresentava evidenti incoerenze e presupposti non realizzabili. Il nuovo piano prevede che dal 2019 sia raggiunto un risultato, pur se modesto, positivo. Il Collegio, al fine di verificarne l'attendibilità, ha richiesto che gli amministratori redigessero la situazione semestrale al 30.06.2019. Il C.d.A., riunitosi l'11 luglio 2019, nell'approvare il documento, lo dichiara: "in linea con le previsioni del Piano di risanamento ".

La semestrale presentata ha evidenziato una perdita del periodo di € 29.619,38; tuttavia gli amministratori hanno ommesso di quantificare i costi per i compensi agli amministratori e sindaci, quantificabili in € 32.000,00, le quote di Fondo T.F.R. quantificabili in € 5.000,00 e sottostimato i costi per manutenzione e riparazione dei beni di proprietà, considerato che i nuovi contratti stipulati nel 2018 prevedono a scomputo gli interventi di manutenzione che per il periodo possono essere quantificati in € 16.800,00.

Il Piano di risanamento, nella stesura definitiva del 28 giugno 2019, non risulta predisposto in maniera strutturata e presenta diverse lacune di seguito evidenziate:

- a) si fa riferimento a interventi di natura finanziaria per la ristrutturazione del debito e rateizzazione del debito tributario, ma non viene predisposto ed allegato un planning finanziario 2019-2023;
- b) si evidenziano incoerenze tra le appostazioni di spesa con la quantificazione dei ricavi da locazione; si parla di contrazione dei costi per acqua e manutenzioni per la chiusura dell'ittico e si prevedono maggiori ricavi per nuove locazioni ;
- c) si prevede una riduzione dei compensi degli amministratori di un ulteriore 10% nonché di un "costo ridotto anche del compenso annuo del Consigliere dimissionario Travaglini Luigi ", riduzione che non può essere annua in quanto le dimissioni sono avvenute in data 26 giugno 2019;
- d) si prevede per gli ammortamenti una " riduzione del 20% esclusivamente del solo ammortamento di fabbricati industriali e commerciali in funzione del minor utilizzo (zona ittico) invariati gli altri "; la previsione di un minor ammortamento è in palese contrasto con il principio contabile OIC 16 che stabilisce che l'ammortamento deve essere calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati e in violazione dell'O.I.C. 11 – costanza dei criteri di valutazione;
- e) si prevede, per le spese di manutenzione, una consistente riduzione con la motivazione della chiusura della zona ittico e la realizzazione di migliorie e sostituzione degli impianti, ma non si tiene conto che le nuove locazioni, stipulate nel secondo semestre 2018 e nel secondo semestre 2019, prevedono a carico dei conduttori degli interventi di ripristino in compensazione dei canoni di locazione. Interventi che per l'esercizio 2019 assumono un valore di circa € 47.000,00, per l'esercizio 2020 di circa € 67.000,00 e per l'esercizio 2021 per circa € 18.000,00;
- f) si prevede che l'attività di realizzazione convegni, fiere ed eventi possa generare ricavi già dal 2019 per € 20 mila, € 23 mila per il 2020, €. 28 mila per 2021, € 30 mila per il 2022 ed € 35 mila per il 2023. Nei primi sei mesi del 2019 nessun tipo di ricavo è stato generato da questa attività. Si ritiene non attendibile

tale previsione di entrate in quanto per l'attività convegnistica, il centro non è dotato di idonee strutture ed è potenzialmente penalizzato dal Palacongressi del Comune di San Benedetto che certamente risulterà più idoneo a tali tipologie di iniziative. Per quanto riguarda l'attività fieristica si potrà rilevare, con qualsiasi motore di ricerca internet, la crisi che attanaglia gli enti fiere e non da ultimo quello del nostro capoluogo di regione;

- g) si prevede, per la voce affitti attivi, un incremento rispetto all'esercizio appena concluso, di € 39 mila nel 2019, di € 59 mila nel 2020, di € 89 mila nel 2021, di € 119 mila nel 2022 e di € 134 mila nel 2023. L'analisi del planning 2020 dei canoni di locazione, salvo che non sia stata prevista la stipula di nuovi contratti economicamente più vantaggiosi, risulta impossibile da raggiungere per indisponibilità dei locali da affittare, anche nella considerazione della chiusura dell'ittico. In ogni caso le potenziali nuove locazioni, in contropartita genereranno dei costi in quanto il CAAP, nell'impossibilità di poter effettuare interventi di manutenzione, li porta a scomputo dei ricavi.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione del Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. al 31/12/2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A al 31/12/2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. al 31/12/2018, tuttavia non risulta redatta in conformità alle norme di legge, per i punti sopra indicato.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali sono emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.



- a) Mancata tempestiva convocazione dell'assemblea a seguito della comunicazione della Provincia di Fermo del 05 febbraio 2019 relativamente alla richiesta della Corte dei Conti delle motivazioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio, considerato che l'assemblea convocata per il 14 maggio è andata deserta per mancato raggiungimento del quorum, ha invitato il C.d.A. a valutare di non liquidare i propri emolumenti al fine di scongiurare un'ipotesi di danno erariale;
- b) Mancata ricostituzione del Consiglio di Amministrazione a seguito dimissioni del consigliere Travaglini Luigi. L'art. 18 del vigente statuto non prevede l'ipotesi di due amministratori, risulta pertanto violato l'art. 2386 del Codice Civile ribadito nella previsione statutaria all'art. 22;
- c) Dalla visura camerale datata 23 luglio 2019 non risulta che gli amministratori hanno provveduto all'obbligo della comunicazione delle dimissioni del Consigliere Travaglini;
- d) Dalla visura camerale datata 23 luglio 2019 non risulta che gli amministratori hanno provveduto ad aggiornare l'indicazione del Capitale Sociale della Società. Infatti risulta che il capitale deliberato è di € 6.289.929,00, il capitale sottoscritto e versato è di €. 6.897,165,00.
- e) Convocazione dell'assemblea oltre il termine dell'art. 2364 del Codice Civile nella previsione dell'art. 10 del vigente statuto. Il C.d.A. nella seduta del 11 luglio 2019 ha deliberato le variazioni ed integrazioni al bilancio 2018 precedentemente deliberato in data 30 maggio 2019. Nell'anzidetta riunione è stato disposto una nuova convocazione, in prima per il 12 agosto alla ore 23 e in seconda convocazione il giorno 10 settembre alla ore 17,00. Si ritiene da censurare l'adozione di termini così lunghi per l'approvazione del bilancio dell'esercizio e da evidenziare il ricorrere delle ipotesi di sanzioni previste dall'art. 2631 del Codice Civile.
- f) Nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell' 11 luglio 2019, nella sua imperfetta costituzione, il C.d.A. ha posto all'ordine del giorno e deliberato sul seguente punto: *“ Inquadramento e natura del C.A.A.P. Spa in relazione ed in funzione del D.Lgs 175/2016 “ e quale conseguenza del deliberato, con effetto dal 01/01/1998, ha aggiunto in CCIAA tra le attività esercitate quella di “organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere, congressi, conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale operativo nell'ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi.”.* A questo proposito il collegio vuole evidenziare che, dei consiglieri insediati il 29/06/2017 non possono essere in grado di fare una variazione che preveda la decorrenza dal 01/01/1998 e, d'altro canto, nel corso della loro gestione nessuna delle attività sopra indicate è stata effettuata, salvo una attività marginale e residuale di affitto per convegni.

Il collegio ritiene che tale variazione si possa configurare come un'operazione al solo fine elusivo delle disposizioni previste dal D. Lgs 175/2016, salva diversa volontà dei soci.

Inoltre, ritiene qui evidenziare che il settimo comma dell'art. 4 del D.Lgs 175 nell'esaminare le partecipazioni che possono essere mantenute dalle amministrazioni pubbliche, prevede: *“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società **aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”.***

Quindi il requisito è che la gestione di spazi fieristici sia prevista nell'oggetto sociale e che ne costituisca l'attività prevalente.

L'attenzione del Collegio Sindacale, nell'ambito della vigilanza prevista dall'art. 2403, si è focalizzata all'art. 24 comma 5 del D. Lgs 175: " *In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile* " .

Nell'assemblea del 14 maggio 2019, a seguito dell'invito a valutare la legittimità alla partecipazione dei soci pubblici, non si è raggiunto un quorum costitutivo. Hanno manifestato la loro condizione di non partecipare all'assemblea per aver perso il diritto di voto solo la Regione Marche e le provincie di Ascoli Piceno e Fermo. In data 28 maggio il collegio ha sollecitato le amministrazioni pubbliche alla definizione della posizione ma non è stato ricevuto alcun riscontro.

Si è provveduto alla verifica delle delibere pubblicate di revisione straordinaria e ordinaria del 2018 adottate dal comune di San Benedetto del Tronto e dal comune di Montepreandone che risultano in ossequio alle disposizioni sopra richiamate.

Emblematiche appaiono sull'argomento le risposte dell'assessore con delega alle partecipate alle interrogazioni di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del Comune di San Benedetto del Tronto del 15 giugno 2019.

Qui si anticipa che in caso di differenti valutazioni sull'applicabilità della normativa da parte del presidente dell'assemblea, il Collegio assumerà un comportamento in continuità con quanto già espresso nell'assemblea del 14 maggio 2019, riservandosi, nel caso si proceda all'ammissione dei soci pubblici, all'impugnazione delle deliberazioni assembleari annullabili poiché difformi al dettato della legge e dello statuto ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di non approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.

RW 7

San Benedetto del Tronto li 09/08/2019

Il collegio sindacale


De Vecchis Roberto

(Presidente)

Handwritten signature of Roberto De Vecchis in blue ink, written over a horizontal line.

Gagliardi Luigi

(Sindaco effettivo)

Handwritten signature of Luigi Gagliardi in blue ink, written over a horizontal line.

Renzi Guido

(Sindaco effettivo)

Handwritten signature of Guido Renzi in blue ink, written over a horizontal line.